



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.10.2015
COM(2015) 493 final

2013/0246 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio**

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2013) 512 final, 2013/0246 (COD)	9 luglio 2013
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: INT/710 - CES5087-2013	11 dicembre 2013
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	12 marzo 2014
Data di trasmissione della proposta modificata:	n.d.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	18 settembre 2015

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta mira a modernizzare le regole sui pacchetti turistici attualmente contenute nella direttiva 90/314/CEE. L'inclusione di combinazioni personalizzate di servizi turistici, in particolare quelli acquistati online, nel campo di applicazione della nuova direttiva dovrebbe rafforzare la certezza giuridica e la trasparenza sia per i viaggiatori che per le imprese, ridurre per i consumatori gli svantaggi associati a tali combinazioni e garantire una concorrenza più equa tra le imprese del settore.

La qualifica delle combinazioni di servizi turistici come pacchetti, che garantiscono una piena protezione contrariamente ai servizi turistici assistiti che offrono una protezione limitata sotto forma di protezione in caso d'insolvenza, o ai singoli servizi turistici dipende dal modo in cui la prenotazione dei servizi in questione è presentata al viaggiatore. Ad esempio, un contratto unico per tutti i servizi, un processo di prenotazione unico o un prezzo forfettario o globale porterà alla creazione di un pacchetto. Allo stesso tempo, i viaggiatori dovrebbero ricevere informazioni chiare sulla natura del prodotto turistico che viene loro offerto e il tipo di protezione che possono aspettarsi.

La proposta mira anche ad agevolare le operazioni transfrontaliere grazie ad una maggiore armonizzazione e un esplicito meccanismo di riconoscimento reciproco della protezione in

caso d'insolvenza. Mira inoltre a eliminare per le imprese i costi di conformità inutili connessi a disposizioni obsolete nell'era digitale (ad esempio quelle relative agli obblighi di informazione sotto forma di opuscoli).

Un altro obiettivo è colmare le lacune giuridiche esistenti in materia di protezione dei consumatori, ad esempio grazie a diritti aggiuntivi in materia di risoluzione di contratti e a norme più rigorose per quanto riguarda gli aumenti di prezzo.

Si stima che con la nuova direttiva la quota di viaggi protetti passerà dal 23 al 46% nel mercato del turismo dell'UE. Aumentando la tutela dei consumatori che acquistano combinazioni di servizi turistici online, la proposta mira ad accrescere la fiducia dei consumatori e potrebbe contribuire indirettamente all'obiettivo della Commissione di rafforzare il mercato unico digitale.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 5 maggio 2015 in occasione di triloghi informali e successivamente approvato dal Consiglio "Competitività" il 28 maggio 2015.

La Commissione sostiene tale accordo in quanto è in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione.

L'accordo mantiene l'approccio differenziato per quanto riguarda i pacchetti e i servizi turistici collegati (denominati "servizi turistici assistiti" nella proposta della Commissione). Esso preserva la sostanza della definizione di "pacchetti" e il relativo livello di protezione, pur apportando alcuni adeguamenti per quanto riguarda la definizione di servizi turistici collegati e la protezione in caso d'insolvenza accordata ai viaggiatori che acquistano tali servizi. Al tempo stesso, rafforza ulteriormente la trasparenza per i viaggiatori aggiungendo l'obbligo di fornire moduli informativi.

Conformemente alla posizione del Consiglio, è chiaro che la nuova direttiva si baserà sulla piena armonizzazione, con alcune limitate eccezioni laddove, a causa di tradizioni o impostazioni giuridiche diverse, gli Stati membri saranno autorizzati a mantenere soluzioni diverse. Ciò vale in particolare per la possibilità di attribuire, oltre agli organizzatori, anche ai venditori la responsabilità dell'esecuzione di un pacchetto o di prevedere un diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ma non per i contratti online o i contratti a distanza di altro tipo.

Alcuni chiarimenti delle norme sulla responsabilità contrattuale e sui rimedi per i difetti di conformità nell'esecuzione del contratto rafforzeranno la protezione dei consumatori, mentre i criteri dettagliati per i sistemi di protezione in caso d'insolvenza dovrebbero garantire che le effettive protezioni concesse in forza delle regole degli Stati membri diventino comparabili, rafforzando in questo modo la base per un reciproco riconoscimento.

Il fatto che il testo concordato stabilisca l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sulle prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita e in particolare in relazione all'articolo 3, punto 2, lettera b), punto v), della proposta di direttiva appena tre anni dopo la sua entrata in vigore, sarà difficile da soddisfare a causa del breve periodo che sarà trascorso dall'entrata in vigore della direttiva. La Commissione tuttavia riconosce che questa soluzione era indispensabile per ottenere l'accordo del Consiglio e del Parlamento ed è pertanto accettabile.

4. CONCLUSIONE

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.